

COMUNE DI NOVELLARA  
(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI,  
BENEFICI ECONOMICI ED AGEVOLAZIONI VARIE  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

- Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.3.1992 con deliberazione n. 29
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 16.4 all'1.5.1992
- Divenuto esecutivo per decorrenza di termini di legge in data 11.5. 1992
- Entrato in vigore il 12.5.1992
- Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 14.5.1993 e n. 79 del 23.10.1995.

## INDICE

CAPO I	Finalità	pag.	2
CAPO II:	Procedure	pag.	3
CAPO III:	Settori d'intervento	pag.	5
CAPO IV:	Soggetti ammessi	pag.	7
CAPO V:	Condizioni generali di concessione	pag.	8
CAPO VI:	Assistenza e sicurezza sociale	pag.	12
CAPO VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	pag.	14
CAPO VIII:	Sviluppo economico e turistico	pag.	15
CAPO IX:	Attività culturali ed educative	pag.	17
CAPO X:	Tutela dei valori ambientali	pag.	18
CAPO XI:	Interventi straordinari	pag.	19
CAPO XI bis:	Altri benefici ed interventi	pag.	22
CAPO XII:	L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	pag.	23
CAPO XIII:	Disposizioni finali	pag.	25

## CAPO I

### FINALITA'

#### Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

#### Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### Art. 4

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## CAPO II

### LE PROCEDURE

#### Art. 5

1. La Giunta comunale stabilisce, annualmente, con propria deliberazione i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

#### Art. 6

1. Le istanze in carta libera per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalita' alle quali l'intervento richiesto e' destinato.
2. Le istanze devono essere di norma, redatte su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale.
3. Solo per la concessione di benefici economici di natura socio-assistenziale, la relativa istanza potra' essere prodotta direttamente dal responsabile del settore interessato, con le modalita' di cui al successivo art. 8.

#### Art. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore e/o servizio competente, che le rimettera' alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalita' d'intervento e nel quale saranno evidenziate le istanze che risultino prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilira' l'importo da assegnare ai soggetti richiedenti ed alle singole iniziative, determinando le eventuali esclusioni, nel termine di 60 giorni.
3. Nessun intervento puo' essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, siano risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessita', prima di decidere l'esclusione, puo' richiedere al settore e/o servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## Art. 8

1. Il settore e/o il servizio competente predispose lo schema della deliberazione da adottarsi nella Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono, inoltre, elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore e/o servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta, con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

## CAPO III

### SETTORI D' INTERVENTO

#### Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale puo' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attivita' per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico e turistico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove o e' delegata alla gestione o all'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformita' all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi Regolamenti.
- c) per quanto concerne gli interventi di assistenza e sicurezza sociale dalla disciplina stabilita dal competente servizio sociale della U.S.L. di appartenenza a cio' delegata.

3. Non ricadono sotto la disciplina del Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate dalla Regione e dallo Stato;
- b) gli interventi finanziari e gli altri sussidi materiali e vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali accordi con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti ed ai quali la Provincia partecipi per conseguire o rimuovere situazioni di proprio interesse;
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di funzioni, servizi e attivita' rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunita' e/o convenienza economica, tecnica od organizzativa;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi e strutture provinciali concessi in conformita' ai Regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei cittadini e delle loro associazioni;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia;
- f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalita' e sussidiarieta'.

## CAPO IV

### SOGGETTI AMMESSI

#### Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o comunque presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' stabilite dal presente Regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano prevalentemente a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalita' giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettua no iniziative e svolgono attivita' prevalentemente a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunita' alla quale l'ente e' preposto.

## CAPO V

### CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

#### Art. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la eventuale misura dell'intervento richiesto. L'Amministrazione Comunale potrà, di volta in volta, richiedere che all'istanza venga allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'eventuale attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi e propri del nucleo familiare cui appartiene o di che, comunque, sia per legge tenuto agli alimenti nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di loro proprietà. Potrà, inoltre, richiedere che nella predetta dichiarazione venga altresì precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati; in caso affermativo dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente e/o alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata dal responsabile del settore di assistenza sociale. Periodicamente, il Sindaco riferisce alla Giunta di interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

#### Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione qualora legalmente tenuti alla redazione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.



2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni, il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni — o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto — con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati da chi ha legalmente la rappresentanza dell'ente o dell'associazione.

### Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente, viene disposta previo presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti anzidetti non possono essere compresi i corrispettivi delle prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

## Art. 14

1. L'intervento del Comune non può essere, di norma, richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono e non può essere, abitualmente, accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.
2. Il Comune rimane, comunque, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che, comunque, necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e di cui viene, di volta in volta, richiesto il relativo rendiconto.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, personale, strutture od attrezzature comunali, nonché mediante la fornitura gratuita o agevolata di materiale pubblicitario stampato a cura dell'apposito centro comunale e/o mediante la inserzione gratuita o agevolata di annunci vari sugli spazi pubblicitari delle pubblicazioni comunali.

## Art. 15

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta, automaticamente, benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente Regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto con idonei mezzi pubblicitari.

## CAPO VI

### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### Art. 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in eta' evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani e degli inabili anche mediante eventuale assunzione o integrazione di rette di mantenimento in case protette;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- e) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalita' il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti, favorendo anche, previa congrua e documentata motivazione del competente servizio dell'U.S.L. di appartenenza, eventuali forme di mediante inserimenti lavorativi a termine all'interno della struttura organizzativa comunale.

## Art. 17

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le inserisce in apposito stanziamento per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 16.
2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 11.

## CAPO VII

### ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

#### Art. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico, possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi straordinari alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla prestigio della comunità.

#### Art. 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al precedente articolo, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

## CAPO VIII

### SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

#### Art. 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione possono essere esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne, convegni e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;

f) al concorso per iniziative promosse dalle aziende commerciali e artigianali locali, anche mediante l'assunzione a carico del bilancio comunale delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, intese ad abbellire e valorizzare strade e piazze comunali, in occasione della ricorrenza di festività particolarmente radicate nella coscienza popolare, quali Natale, Pasqua ecc.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma, può comprendere anche la concessione temporale di personale e di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata al preventivo rilascio dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione e non comprende, di norma, l'uso a carico del Comune degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali e degli spazi per l'organizzazione delle manifestazioni.

3. Gli interventi finanziari del Comune saranno valutati, di volta in volta, in relazione all'entità, alla durata ed alla risonanza delle manifestazioni e/o iniziative.

4. Gli interventi di cui sopra potranno anche consistere nella erogazione a favore di enti o cooperative di garanzia, di specifici contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui agevolati che verranno concessi alle categorie produttive interessate nel campo dello sviluppo economico.

## CAPO IX

### ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

#### Art. 21

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono destinati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, archivi storici, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) a favore di enti ed organizzazioni gemellati con il Comune, nell'ambito degli incontri periodici per visite e/o scambi culturali;
- g) a favore di organismi ed associazioni nazionali ed internazionali che promuovono rilevanti iniziative nel campo dello sviluppo e della cooperazione tra enti locali.

#### Art. 22

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, nonché dell'attività già svolta e/o di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, sia per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.



## CAPO X

### TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

#### Art 23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazioni dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi di cui al precedente comma, potranno anche consistere nella erogazione di contributi finanziari diretti a promuovere ed incentivare, da parte dei suddetti organismi, apposite pubblicazioni di rilevante interesse ecologico-ambientale.

## CAPO XI

### INTERVENTI STRAORDINARI

#### Art. 24

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal vigente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste per gli altri tipi di intervento.

#### Art. 24 Bis

1. Nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale:

A) nei confronti di Associazioni Culturali, sportive, religiose, turistiche, del tempo libero ed assistenziali per la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature pubbliche di interesse collettivo ovvero che, pur essendo di proprietà privata, vengano messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro;

B) nei confronti di gruppi di privati cittadini, rappresentanti comunque di un interesse pubblico, collettivo e non individuale, per la costruzione o la straordinaria manutenzione di strade consorziali, private di uso pubblico, vicinali, interpoderali e/o per la realizzazione di opere acquedottistiche.

2. Per i contributi di cui alla lett. A), le Associazioni e/o i gruppi proponenti dovranno presentare apposita istanza, illustrando, nel dettaglio, ogni elemento che possa permettere un approfondito esame della stessa. In particolare dovrà essere evidenziata la finalità di pubblico interesse che supporta la richiesta. Di norma, l'erogazione del contributo, è subordinata alla stipula di apposita convenzione con la quale verranno normate le modalità di fruibilità pubbliche della struttura e/o del bene oggetto del contributo stesso.

Il contributo in parola, tranne per gli interventi di particolare rilevanza, non potrà superare il 40% della spesa, analiticamente documentata. All'assunzione del formale impegno di spesa si procede a seguito di istruttoria predisposta dall'ufficio competente e del parere della competente Commissione Consiliare.

3. Per i contributi di cui alla lett. B) e, comunque, entro l'ambito della normativa vigente in materia, i privati interessati, in forma associata, potranno richiedere all'Amministrazione Comunale di intervenire economicamente in quota parte per la realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo. L'ammontare della contribuzione è determinata sulla scorta di precisi elementi di valutazione da specificare nella domanda quali; l'importanza della via di comunicazione, del traffico veicolare che nella stessa si svolge, del numero di richiedenti connessi alle relative esigenze che esprimono, dalla dislocazione territoriale ecc... Alla domanda regolarmente sottoscritta dal Presidente del Consorzio o dalla gran parte degli interessati, dovrà essere allegato un dettagliato preventivo di spesa. L'intervento economico dell'Amministrazione Comunale è prioritariamente subordinato all'impegno formale, da parte di tutti i sottoscrittori a intervenire in ragioni della

proprietà posseduta o di altri criteri comunque da evidenziare sia nella domanda che nell'impegnativa formale. Di norma, il contributo in parola, non può superare il 20% della spesa preventivata. All'assunzione del formale impegno di spesa si procede nelle forme e nei modi di cui ai contributi disciplinati dalla precedente lett. A) del presente articolo.

#### Art. 25

1. La concessione in uso gratuito e temporaneo di aree e locali appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e' consentita solo quando è disposta a favore di:

- a) associazioni del volontariato con sede nel Comune;
- b) enti e comitati che, senza fini di lucro, operano nel campo della assistenza sociale o perseguono scopi di carattere umanitario, solidaristico e di cooperazione sociale;
- c) enti ed istituzioni pubbliche per attività connesse alla realizzazione dei loro fini istituzionali.

2. Ogni concessione e' deliberata dalla Giunta previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale, il quale accerta l'effettiva utilizzabilità dell'area e si pronuncia anche sulla idoneità della stessa all'uso per cui è richiesta.

## Art. 26

1. L'erogazione dei benefici previsti dal Regolamento non è ostativa della concessione dei premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, nell'ambito delle dotazioni costituite con deliberazione di Giunta e nell'esercizio della sua funzione di rappresentanza, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

## CAPO XI Bis

### ALTRI BENEFICI ED INTERVENTI

#### Art. 26 Bis

##### Benefici di natura diversa

1. A discrezione della Giunta Comunale potranno essere di volta in volta valutate le possibilità di provvedere alla erogazione di provvidenze economiche ovvero di particolari agevolazioni, non contemplate nei precedenti settori di intervento, quali contributi a parziale copertura delle spese di viaggio in territorio straniero sostenute da emigrati all'estero che rientrano per esercitare il diritto di voto ed elettori del Comune. In tale ultima ipotesi, la predetta deliberazione stabilirà l'ammontare del contributo nonché i tempi e le modalità della relativa erogazione.

## CAPO XII

### L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

#### Art. 27

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo, vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici, di cui al precedente comma, nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo e' istituito in osservanza di quanto disposto dal primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

#### Art. 28

1. In conformita' delle indicazioni di cui ai precedenti articoli del presente del presente Regolamento, l'albo e' suddiviso nei sottoelencati settori di intervento:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico e turistico;
- d) attivita' culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, annodi nascita, indirizzo;
- b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni ((o, in mancanza, norma regolamentare).

#### Art. 29

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto a cura dell'ufficio di Segreteria, in base agli elenchi predisposti in conformita' dell'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso e pubblicita', attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformita' all'apposito Regolamento.

4. Copia dell'albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

## CAPO XIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 30

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla legge, dallo Statuto e ne cura la piu' ampia diffusione presso i soggetti interessati.